

scienza dei rigidi principii di cui è informato, del suo carattere indipendente, della sua rigorosa virtù e probità, da renderli fermamente certi della insussistenza non solo di quel che gli si addebita, ma della impossibilità in lui di ogni bassa transazione e di ogni fatto che non sia nei sensi del giusto e dell'onesto. Essi con questa convinzione spontanei lo elessero, nè potevano ingannarsi, quando la prova di tutta la vita di lui stava con loro e li spingeva alla scelta. Essi adunque sono i testimoni più puri e coscienziosi per deporre sulla sua onoratezza e contro la manifesta calunnia ed ingiustizia usatagli. Proclamando quindi con la più severa imparzialità innanzi all'alto Consesso parlamentare questo loro convincimento, essi fanno un atto di mera giustizia dovuta pur troppo al loro deputato così vilmente ingiuriato; ed hanno fede che la saggezza del Parlamento provveda a scandalo siffatto. » (*Seguono 535 firme*)

RICCIARDI. Quante firme vi sono?

MASSARI. Sono moltissime.

DE FILIPPO. Dopo la lettura che dalla Presidenza si è data della dimanda del deputato Giacomo Tofano, diretta al Parlamento, e della petizione de' suoi elettori, io appoggio la proposizione dell'onorevole Mandoj, il quale in una delle precedenti tornate domandava che fosse il Ministero invitato a depositare sul banco della Presidenza i documenti, per i quali l'onorevole Tofano era destituito da una delle più eminenti cariche dello Stato, da consigliere di Cassazione e presidente della gran Corte criminale di Napoli, ed affinché su questi documenti, e su quelli che in sua giustificazione potesse presentare lo stesso onorevole Tofano, una Commissione nominata dall'onorevole presidente portasse il suo attento e ponderato esame, per riferirne alla Camera.

Nè credo che le ragioni addotte dall'onorevole signor D'On-des-Reggio in quella tornata, per oppugnare siffatta dimanda, abbiano più la menoma sussistenza.

È mio fermo convincimento che la condotta privata di un deputato non debba altrimenti esser soggetta a censura della Camera, se non quando implichi un reato, e sia essa chiamata ad autorizzarne il legale accertamento; fuori di questo caso è necessità che sia rispettata l'invulnerabilità dei deputati, anzi sia in ogni guisa tutelata. Altrimenti, se così non fosse, potrebbe avvenire uno di quegli scandalosi fatti che tutti conosciamo, e che ebbero luogo nell'Assemblea francese ai tempi della seconda ristorazione.

Ma quando è lo stesso deputato il quale istantemente chiede che siano esaminati i suoi atti, per i quali si è stampata sulla sua fronte un marchio d'infamia, oh! allora, signori, è giustizia, e più che giustizia, è necessità indeclinabile, per decoro e dignità della Camera, che si faccia luogo alla sua domanda, tanto più che l'onorevole ministro guardasigilli, non che sfuggire, consente a dare alla Camera comunicazione di questi documenti, come ho avuto occasione di leggere in un suo ministeriale rapporto, riferito nel libro che l'onorevole Tofano stampava in sua difesa.

E poichè mi è venuto fatto di nominare quel libro, permettetemi che io vi dica che anche per intimo convincimento io aveva altamente e solennemente proclamata l'innocenza del signor Tofano, memore degli atti della sua vita sempre onestamente vissuta e dolorosamente martoriata; ma quando lessi attentamente quel libro, in cui è trasfusa tutta intera l'anima sua, il mio convincimento è diventato a mille doppi più forte, più gagliardo e potente.

Signori, quando un padre scrive di quelle lettere ai propri figli, quando inculca nell'animo loro sentimenti tali di morale e di patriottismo, quando mostra tanta carità di patria, tanto

amore per l'Italia e tanto odio verso il Borbone, oh! allora questo padre, credetemi, metterei la mano sul fuoco, non è, non può essere un delatore, un traditore dello Stato.

PRESIDENTE. Il deputato Ara ha facoltà di parlare.

ARA. Io credo si tratti d'una cosa così essenziale, che non si possa e non si debba su due piedi a tal proposito pronunciare dalla Camera. Si è proposta una questione che riguarda l'inaffidabilità di un giudice della Corte di cassazione; la stessa questione riflette l'onore di un deputato; io crederei di proporre che si mandasse a comunicare l'istessa proposta fatta dall'onorevole Tofano alla Commissione delle petizioni (*No! no! Mormorio*), la quale Commissione venisse prima a riferirne sopra tutti i fatti, e che quindi, dopo la relazione fatta da questa Commissione, la Camera si pronunciasse con piena cognizione di causa.

PRESIDENTE. Il guardasigilli ha facoltà di parlare.

MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia. Un'ora fa l'onorevolissimo nostro presidente ebbe la compiacenza di avvertirmi che si sarebbe oggi letta la petizione che il deputato Tofano aveva presentato, ed ebbe egualmente la compiacenza di comunicarmi questa petizione e le carte che vi sono annesse.

Ho cercato conseguentemente di richiamare alla mia memoria i fatti relativi a quest'atto, a cui il Governo ha dovuto ricorrere in riguardo all'avvocato Tofano. Non potendo ora ricordare esattamente le date, la Camera mi sarà indulgente se non sarò preciso a questo riguardo; guarentisco però la precisione dei fatti.

Il deputato Tofano fu, credo in settembre 1860, restituito al posto di consigliere di Corte suprema di cassazione, ed ebbe, non so se contemporaneamente o alcun tempo dopo, la destinazione di presidente della gran Corte criminale di Napoli.

Copriva questa carica in agosto del 1861. Sul finire di questo mese, o nei primi giorni di settembre, il luogotenente del Re nelle provincie napoletane invitava con suo telegramma il Governo centrale a provvedere immantinenti alla destituzione di lui; le ragioni di questa proposta dovevano risultare da un incartamento che sarebbe stato trasmesso.

Il Ministero si astenne da ogni provvidenza riguardo all'avvocato Tofano sino a tanto che non ebbe comodo di esaminare attentamente e con la più accurata diligenza quei documenti che erano trasmessi dal luogotenente del Re nelle provincie napoletane.

Esaminati i documenti, e considerati i motivi per i quali il luogotenente del Re domandava la demissione dell'avvocato Tofano, il Ministero non ha creduto di dover aderire a questa proposta di demissione, ma ha creduto coscienziosamente, e in considerazione eziandio degli accennati documenti, di dover dispensare l'avvocato Tofano da ogni ulteriore servizio.

La ragione per la quale il Ministero venne in questa conclusione fu essenzialmente che l'avvocato Tofano non potesse, senza danno dell'amministrazione della giustizia, occupare il posto che in quel momento occupava.

Il Ministero ha proceduto in questa pratica colla massima diligenza, con la massima cura, e ha potuto convincersi che la misura che esso prendeva riguardo all'avvocato Tofano era misura giusta. L'opinione che aveva in quell'epoca il Ministero, e dalla quale fu indotto a prendere l'enunziata misura, quell'opinione l'ha tuttavia al giorno d'oggi; esso non ha a dolersi in nessun modo della misura che ha adottata.

L'avvocato Tofano si lagna di questo atto del Governo. Le